**Data di pubblicazione:** *21/09/2022*
**Nome allegato:** *C.S.A. Parte I imper terrazzi.pdf*
**CIG:** *9413716C2F;*
**Nome procedura:** *Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei terrazzi piani dell'Agenzia di Torino S. Paolo, via Francesco Millio 41*

**Coordinamento Regionale Tecnico-Edilizio**
Via Arcivescovado 9 – 10121 Torino

# INPS
# DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

## AGENZIA SAN PAOLO

Via Millio 41 10141 TORINO (TO)

**Lavori di: rifacimento dell'impermeabilizzazione dei terrazzi piani**

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

# PARTE A – NORME GENERALI

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Ari**

**PROGETTISTA: Geom. Alberto Mogioni**
**DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Alberto Mogioni**

# Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI ..... 3

DOCUMENTI TECNICI OGGETTO DELL'APPALTO: ..... 3

PARTE "A" - NORME GENERALI ..... 4

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO ..... 4
Art. 1. Oggetto dell'appalto ..... 4
Art. 2. Ammontare dell'appalto – Procedura e criterio di affidamento ..... 4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto ..... 5
Art. 4. Categorie dei lavori ..... 5

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ..... 6
Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto ..... 6
Art. 6. Disposizioni particolari ..... 6
Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere, direzione dei lavori ..... 6
Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ..... 7

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE ..... 8
Art. 9. Consegna e inizio dei lavori ..... 8
Art. 10 Termini per l'ultimazione dei lavori ..... 8
Art. 11. Sospensioni e proroghe ..... 9
Art. 12. Penali in caso di ritardo ..... 9
Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore ..... 9

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA ..... 11
Art. 14. Anticipazione del prezzo ..... 11
Art. 15. Pagamenti in acconto ..... 11
Art. 16. Pagamenti a saldo ..... 12
Art. 17. Revisione prezzi ..... 12

CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ..... 13
Art. 18. Lavori a corpo ..... 13
Art. 19. Eventuali lavori in economia ..... 13

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE ..... 15
Art. 20. Cauzione ..... 15
Art. 21. Assicurazioni ..... 15

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ..... 16
Art. 22. Modifica del contratto (varianti) ..... 16

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..... 17
Art. 23 Norme di sicurezza ..... 17
Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento ..... 17
Art. 25 Piano operativo di sicurezza ..... 17
Art. 26 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ..... 18

CAPO 9 SUBAPPALTO ..... 19
Art. 27. Subappalto ..... 19

CAPO 10. CONTENZIOSO ..... 20
Art. 28. Riserve - Contenzioso – Foro competente ..... 20
Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ..... 20

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE ..... 21
Art. 30. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ..... 21
Art. 31. Termini per la redazione del collaudo ..... 21

CAPO 12. NORME FINALI ..... 22
Art. 32. Oneri a carico dell'appaltatore ..... 22
Art. 33. Cartello di cantiere ..... 22
Art. 34. Spese contrattuali, imposte, tasse. ..... 23
Art. 35. Campioni ..... 23

Allegato "A" : Esempio cartello di cantiere ..... 24

## RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI

- "Codice": il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- "Decreto Semplificazioni" Legge n. 120/2020 con le modifiche apportate dall'art. 51 comma 1 del d. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108.
- "Regolamento": il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- "CGA": il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto applicabile;
- "TUSL": il Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro approvato con decreto legislativo 30 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- il decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- "RUP": Responsabile Unico del Procedimento;
- "DL": Direttore o Direzione dei lavori.

## DOCUMENTI TECNICI OGGETTO DELL'APPALTO:

01. Capitolato Speciale d'Appalto parte I e Parte II;
02. Computo metrico estimativo;
03. DUVRI e PSC;
04. Relazione descrittiva;
05. Documentazione fotografica;
06. N. 2 tavole grafiche

# PARTE "A" - NORME GENERALI

## CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto a corpo consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
   a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di: rifacimento dell'impermeabilizzazione dei terrazzi piani. Agenzia di Torino San Paolo".
   b) descrizione sommaria: intervento di impermeabilizzazione dei solai esterni al primo e secondo piano del fabbricato;
   c) ubicazione Via Francesco Millio 41 – Torino.
3. Sono compresi nell'appalto, anche se non espressamente indicati tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte e rispondenti alla normativa vigente, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### Art. 2. Ammontare dell'appalto – Procedura e criterio di affidamento

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

| | *Importi in euro* | | | | **a corpo (C)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Lavori ( L ) a corpo** | | | | **93.051,56** |
| **2** | **Costi di sicurezza e DUVRI** | | | | **3.243,45** |
| **T** | **IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)** | | | | **96.295,01** |

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
   a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
   b) importo dei Costi per la sicurezza e per interferenze da DUVRI determinato al rigo 2.

3. Non è soggetto a ribasso l'importo dei Costi per la sicurezza e DUVRI determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1

4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato congrui pari al 31,05% dei lavori.

5. I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle Tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al mese di giugno 2019 (operai imprese edili).

6. Il presente appalto sarà affidato mediante gara informale con **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 con le modifiche apportate dall'art. 51 comma 1 del d. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice e con le modalità previste dall'art. 97, commi 2, 2 bis, 3 bis e 8 del Codice. Ai sensi del citato art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97.

7. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 18.

## Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

**1.** Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto **non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.**

2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, sotto le condizioni di contratto: nessun ulteriore compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

   Si intendono quindi compresi nei prezzi:

   - tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza continua nell'immobile di persone e cose con particolare riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capitolato, e le attività proprie dell'Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
   - la necessità di dover eseguire i lavori in maniera **frazionata** anche di sabato e domenica essendo prioritaria l'esigenza funzionale dell'Istituto;
   - i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente in materia.

   Pertanto, nessun compenso la Ditta potrà chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e delle difficoltà operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessità dell'Amministrazione, dovranno svolgersi i lavori.

## Art. 4. Categorie dei lavori

1. I lavori sono classificati nella categoria opere di impermeabilizzazione "**OS 8**".

2. L'Impresa è tenuta all'esecuzione in proprio di tutti i lavori, salvo la quota massima subappaltabile ad altra Impresa secondo la normativa vigente, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 27.

3. I lavori impiantistici dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..

# CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

## Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

1. L'esecuzione dell'appalto è disciplinata, oltre che dal contratto, dai seguenti documenti:
    A. dalla lettera d'invito e relativi allegati;
    B. dal presente Capitolato Speciale d'Appalto composto da parte I e parte II;
    C. dal Computo Metrico Estimativo;
    D. DUVRI e PSC;
    E. dall'offerta dell'Impresa e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa in sede di gara;
    F. dai Grafici di Progetto;
    G. dalla Relazione descrittiva e documentazione fotografica.

## Art. 6. Disposizioni particolari

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non si siano riscontrate differenze al momento della consegna, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere, alla precisa rilevazione dello stato di fatto ante operam e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; tali modifiche devono essere preliminarmente presentate ed approvate (in forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P.. L'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.
3. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. L'appaltatore dichiara di avere la disponibilità, nei tempi contrattuali, dei materiali necessari per la piena esecuzione dei lavori.
4. I lavori dovranno essere eseguiti con continuità e senza interferire sulle attività dell'Istituto ed in conformità al programma di esecuzione dei lavori che l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante.
5. In cantiere dovranno essere presenti sempre **almeno due** operai.

## Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere, direzione dei lavori

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore dovrà comunque comunicare prima dell'inizio dei lavori un recapito telefonico e una casella di posta elettronica idonei alla ricezione di eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

6. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La **direzione del cantiere** è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

9. La direzione e vigilanza diretta sui lavori sarà effettuata da un tecnico dell'INPS.

## Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle varie sezioni nel presente Capitolato speciale.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. L'Impresa è tenuta in tempo utile alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.

4. I lavori **non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli utenti** e la funzionalità dei relativi impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC ), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati col D.L. Oltre quanto suindicato, è a carico dell'Impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, **anche festivi**.

5. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua del **direttore del cantiere** o di un **capo cantiere**, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

6. Ciascun soggetto impiegato nei lavori dovrà esporre una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

# CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

## Art. 9. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà indicativamente a partire da aprile 2023, in quanto i lavori oggetto del presente appalto necessitano di condizioni atmosferiche favorevoli.
2. Della consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare:

   a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;
   b) il nominativo del direttore del cantiere di cui all'art. 7) del presente CSA;
   c) il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al Capo 6 del presente CSA;
   d) il deposito, presso l'Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta;
   e) il deposito del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 13
   f) l'accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
   g) la consegna, al Coordinatore per l'esecuzione, del piano operativo di sicurezza dell'impresa;
   h) la trasmissione agli Organi di vigilanza territorialmente competenti della notifica preliminare da parte della Stazione appaltante;
   i) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Impresa.

3. Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) e i), dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori da qualsiasi altra impresa man mano operante in cantiere.
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Impresa, entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'inizio dei lavori.

## Art. 10 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori certificata nel verbale di cui all'art. 9 punto 2.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà.
3. L'appaltatore è obbligato alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori. Tale cronoprogramma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## Art. 11. Sospensioni e proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 10 punto 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **20 giorni** prima della scadenza di tale termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. **entro 15 giorni** dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. La sospensione dei lavori è ammessa, ordinata dal D.L. con apposito verbale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

## Art. 12. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale.
2. Oltre la suddetta penale relativa all'ultimazione dei lavori, saranno applicate, ciascuna nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, ulteriori penali in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna all'Impresa dei locali/aree ove si devono svolgere i lavori stessi;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
   d) nella consegna del piano operativo di sicurezza oltre i 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Codice dei contratti, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro **15 (quindici)** giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con le esigenze della Stazione Appaltante esposte nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Capitolato Speciale d'appalto parte II, nonché con i tempi contrattuali di ultimazione. Ove la direzione lavori riscontri la coerenza del programma elaborato dell'Appaltatore con le esigenze dianzi richiamate della Stazione Appaltante, potrà approvarlo mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

# CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

## Art. 14. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, nella misura vigente per legge rapportata all'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'appalto, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è proporzionale all'importo dello stato di avanzamento dei lavori.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione **è subordinata alla prestazione**, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
   a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
   b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
   c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
   d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 15. Comma 5.
7. **Non è prevista** l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
8. **L'anticipazione è stabilita nella misura del 20%.**

## Art. 15. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti verranno effettuati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con rate di acconto al raggiungimento delle seguenti percentuali:

   - I SAL, al raggiungimento del 50% delle opere dedotte in contratto;
   - II SAL, al raggiungimento del 100% delle opere dedotte in contratto;
   - Su ogni Sal, oltre allo 0,5%, sarà applicata una ulteriore detrazione del 10% che sarà pagata a saldo dopo il rilascio del certificato di collaudo ovvero della dichiarazione di regolare esecuzione, previo rilascio della garanzia fidejussoria;

   previa presentazione di **fattura in formato elettronico** (vedere successivo comma 5).

   **Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a pié d'opera**, ancorché accettati dalla direzione dei

lavori.

2. Ogni pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore, e rimane facoltà dell'Istituto recedere dal contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. E' altresì facoltà dell'Istituto sospendere il pagamento fino a che la Ditta non regolarizzi la sua posizione, eventualmente in proporzione al debito della Ditta stessa. Tale sospensione non dà luogo ad interessi.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50** per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdottodall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
5. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche*" relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco IPA: **UF5HHG.** Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) e Il Codice Unico di Progetto (**CUP**).

## Art. 16. Pagamenti a saldo

1. Il **conto finale** dei lavori è redatto **entro 45** (**quarantacinque**) **giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 2.
2. La **rata di saldo,** unitamente alle ritenute di cui all'art. 15 comma 3, nulla ostando, è **pagata entro 30 giorni dopo** l'avvenuta emissione del collaudo con le medesime modalità dei pagamenti in acconto (fattura in formato elettronico).
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di redazione del certificato di collaudo e può' essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il collaudo assuma carattere definitivo.

## Art. 17. Revisione prezzi

1. In materia di revisione prezzi, si applica l'art. 29 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
2. Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i 2 (diconsi due)

anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale -determinata con decreto ministeriale- da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (dicesi due centesimi virgola zero ogni cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

# CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

## Art. 18. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze di ogni allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo **resta fisso e invariabile** senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli altri documenti progettuali o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. I Costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e la contabilizzazione è effettuata applicando all'importo complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita.
5. Gli oneri relativi al compenso a discarica (somme comprese nell'importo contrattuale a corpo) dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei **Formulari identificativi del rifiuto** che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

## Art. 19. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso d'asta) per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Operatore stesso, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento di attuazione.
2. Qualora alcune lavorazioni non fossero ricomprese nell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 5 ovvero nel **Listino Prezzi edito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche del Piemonte** -ultima edizione vigente al momento della sottoscrizione del contratto- e non sia possibile contabilizzarle per assimilazione, si procederà nei termini seguenti:
   a) applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai "Prezzi informativi dell'edilizia ed. DEI Roma, tipografia del Genio civile" , relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato;
   b) utilizzando il costo della manodopera pubblicato sulle tabelle ministeriali di cui all'art. 2 comma 4;
   c) aggiungendo una percentuale per spese generali;
   d) aggiungendo infine una percentuale per utile dell'appaltatore;
   e) applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti
3. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso.
4. Ai fini di cui al comma 2 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure **minime** previste dalla normativa vigente (art. 32 comma 2 lett.b) del d.P.R. n. 207/2010) ovvero, se inferiore, in base a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta.
5. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali; comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza

sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.

6. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

# CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

## Art. 20. Cauzione

1. Le modalità di costituzione della cauzione sono contenute nella lettera d'invito.

## Art. 21. Assicurazioni

2. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi:
   - danni di esecuzione (**CAR**), con un massimale pari all'importo netto dei lavori, e con una estensione di garanzia di €.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
   - responsabilità civile (**RCT**) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro;
   - **RCO**: Euro € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro,

2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre:
   a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;
   b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

3. La polizza di cui al presente articolo, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo l'aggiudicazione dei lavori, almeno **10 giorni** prima dell'inizio degli stessi.

5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

# CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

## Art. 22. Modifica del contratto (varianti)

1. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati l'Appaltatore prende e dà atto della completezza e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.
2. Nessuna variante può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dalla D.L., e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, con l'osservanza delle prescrizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.
3. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma precedente gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

# CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## Art. 23 Norme di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le principali delle quali sono riportate nell'elenco seguente:
   - D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
   - D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
   - D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
   - Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
   - Art. 673 del Codice Penale relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito).

## Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (in breve PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del DLgs n. 81/08 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art. 25 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, a norma dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e al Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti ad Interferenze **(D.U.V.R.I.) dell'Istituto;** tale documento deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l'approvazione del Coordinatore per l'esecuzione.
3. **Ogni impresa operante in cantiere**, tramite l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare **al coordinatore per la sicurezza** nella fase di esecuzione, il **piano operativo di sicurezza** su indicato relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza.

## Art. 26 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs n. 81/08.
2. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs 81/08 sono definiti all'allegato XV del medesimo decreto.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'impresa esecutrice è obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC prima dell'inizio dei lavori.
6. Il CSE, qualora verifichi il mancato rispetto di alcune misure di sicurezza che non ravvisano il pericolo grave e imminente da determinare la sospensione, dopo aver redatto verbale di constatazione in contraddittorio con il Responsabile della Sicurezza della Ditta o Capogruppo o in mancanza di esso con due testimoni, commina una penale per ogni mancato adempimento per **€ 50,00** (**euro cinquanta/00**).
7. La Ditta affidataria o la Capogruppo è responsabile e quindi sanzionabile dal CSE anche per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle maestranze che avranno accesso al cantiere previsti o concordati dal piano di sicurezza.
8. Le somme verranno detratte al successivo mandato di pagamento sull'importo da liquidare comprensivo degli oneri fiscali.

# CAPO 9 SUBAPPALTO

## Art. 27. Subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice dei Contratti, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni.
3. L'appaltatore dovrà eseguire in proprio e non potrà subappaltare le seguenti opere indicate nel Computo Metrico estimativo di cui alle voci:
    a. B25021b;
    b. 01.A09.B70.015;
    c. 01.A12.B90;
    d. 29.P15.A05.005.

Pertanto, data la natura specalistica dei lavori, nonché tenuto conto delle opere che devono essere eseguite necessariamente dall'appaltatore, il subappalto è consentito nella misura massima del 35% dell'importo contrattuale.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

d) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

e) che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da

realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; l'affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può

subappaltare a sua volta i lavori.

8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante i relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi così come previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

11. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

12. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

13. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare . I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

14. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

16. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori, nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.

# CAPO 10. CONTENZIOSO

## Art. 28. Riserve - Contenzioso – Foro competente

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
3. Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
6. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procederà a norma degli artt. 205 e 208 del Codice.
9. Il Foro competente è quello di Torino ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

## Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) frode nell'esecuzione dei lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
   c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
   d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

# CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

## Art. 30. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 12, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le **dichiarazioni, certificazioni e i collaudi tecnici previsti dal decreto Min. S.E. 37/08**; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
6. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 5, l'appaltatore dovrà consegnare:
   - manuale d'uso e di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate.

## Art. 31. Termini per la redazione del collaudo

1. Il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Prima del rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, sarà eseguita una prova di allagamento del solaio, con durata tre giorni per accertare la tenuta dell'impermeabilizzazione dei terrazzi.

# CAPO 12. NORME FINALI

## Art. 32. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono oneri a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi:

1. le cauzioni e le assicurazioni di cui al Capo 6;
2. gli oneri, connessi con la esecuzione delle opere appaltate, derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'appalto, o che andassero in vigore durante il corso dei lavori ed a questi dovessero applicarsi, oltre a quanto previsto nel Piano di sicurezza e compensato con l'apposito prezzo;
3. gli oneri derivanti dalla soggezione, nella esecuzione delle opere, alla presenza di persone all'interno struttura e il conseguente approntamento preventivo di tutti i mezzi, opere provvisionali e dilazione dei lavori che il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari per l'incolumità delle persone e per evitare ogni disturbo o danno alle attività in corso;
4. la responsabilità dei rilievi e delle misure effettuate per la definizione delle opere;
5. provvedere a tutti gli adempimenti ed alle spese occorrenti nei confronti di Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, licenze di esercizio o certificati;
6. la pulizia generale del cantiere e la protezione di tutte le opere fino alla consegna;
7. l'onere della custodia e della guardiania del cantiere e dei materiali in esso giacenti; l'appaltatore solleva l'Istituto appaltante da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere o comunque posti in opera, ed è obbligato a sostituire e riparare eventuali danni o sottrazioni fino alla avvenuta ultimazione dei lavori;
9. le prove, le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, che dovranno essere eseguiti presso Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni;
10. il passaggio ed il libero accesso al cantiere al personale di altra Impresa ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante.
11. la esecuzione di un congruo numero di fotografie dell'ante operam e dello stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento, nonché di tutte le opere che non siano più visibili al completamento dei lavori;

## Art. 33. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «A» del presente capitolato.

## Art. 34. Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## Art. 35. Campioni

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato: prima dell'ordinazione e comunque non meno di 20 gg. prima dall'inizio delle lavorazioni interessate, l'Impresa deve sottoporre alla D.L., per l'accettazione, le campionature le schede tecniche e, ove necessario, le certificazioni dei materiali da porre in opera.
2. La Direzione dei Lavori, con apposito verbale, elencherà i campioni e/o le schede esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Impresa è tenuta a presentare nuovi campioni.
3. Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo, il loro successivo ritiro è a cura e spese dell'Appaltatore.

# Allegato "A" : Esempio cartello di cantiere

+

## COMUNE DI TORINO

**Ente appaltante: I.N.P.S. – Direzione Regionale del Piemonte**
**10121 Torino – via dell'Arcivescovado 9**

**Appalto ….**

| |
|---|
| **Progetto:** |
| **Direzione Lavori e CSE:** |
| |
| **Responsabile unico del procedimento:** |

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:**
**COSTI PER LA SICUREZZA:**
**IMPORTO DEL CONTRATTO: € _____**

*Gara in data_____, offerta di Euro_____pari al ribasso del____%*

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

direttore tecnico del cantiere: _____

| *subappaltatori:* | *per i lavori di* | | *Importo lavori subappaltati* | |
|---|---|---|---|---|
| | *categoria* | *descrizione* | *In Lire* | *In Euro* |
| | | | | |
| | | | | |

Intervento finanziato direttamente
inizio dei lavori_____con fine lavori prevista per il _____
prorogato il_____con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Responsabile unico del procedimento – cell –